STATUTO dell' ASSOCIAZIONE ANGELI DI ILANIVATO

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome e sede

Con la denominazione "Associazione Angeli di Ilanivato" (detta in seguito "ASSOCIAZIONE") è costituita a tempo indeterminato un'associazione apolitica retta dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente statuto.

L'ASSOCIAZIONE ha sede nel comune di Bellinzona.

Art. 2 Scopo

L'ASSOCIAZIONE ha quale scopo l'aiuto e il sostegno della missione della Signora Monica Albertini, religiosa carmelitana con il nome Suor Maria degli Angeli, missionaria in Madagascar dal novembre 1984, nelle sue attività intraprese con le religiose della sua Congregazione "*Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino*" e che svolge in seno alla Chiesa secondo il carisma del suo Istituto.

Le attività menzionate sono le seguenti:

- attività missionarie
- attività educativa
- attività assistenziale
- promozione femminile

Art. 3 Organi sociali

Gli organi dell'ASSOCIAZIONE sono:

a. l'assemblea generale dei soci
b. il comitato
c. l'ufficio di revisione.

Art. 4 Responsabilità

Per gli impegni dell'ASSOCIAZIONE risponde unicamente il patrimonio sociale. Qualsiasi responsabilità finanziaria dei singoli soci è esclusa.

II SOCI

Art. 5 Soci e ammissioni

Diventano soci dell'ASSOCIAZIONE le persone fisiche aventi 16 anni compiuti, le persone giuridiche e le istituzioni pubbliche che, condividendo lo scopo e lo statuto della stessa, ne fanno domanda e sono state accettate dal comitato. L'ammissione è possibile in ogni tempo.

Art. 6 Dimissioni

Le dimissioni dall'ASSOCIAZIONE devono essere inoltrate al comitato.

Art. 7 Espulsione

Il comitato ha la facoltà di espellere dall'ASSOCIAZIONE i soci che tengono un comportamento in contrasto con gli scopi della stessa e che ne ledano gli interessi, in particolare contravvenendo allo statuto e ad ogni altra norma interna o assumendo atteggiamenti inadeguati, così anche per altri gravi motivi.

I soci espulsi hanno la facoltà di presentare ricorso all'assemblea generale per il tramite del comitato. Il ricorso va presentato per iscritto mediante invio raccomandato al comitato entro dieci giorni dalla notifica dell'espulsione.

III ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8 Composizione

L'assemblea generale dei soci è l'organo superiore dell'ASSOCIAZIONE. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto deliberativo.

Art. 9 Competenze

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

a. l'approvazione della relazione del comitato, dei conti d'esercizio e del rapporto dell'ufficio di revisione;
b. la decisione sullo scarico al comitato;
c. l'elezione del comitato e dell'ufficio di revisione;
d. la decisione su ricorsi in materia di espulsione di soci giusta l'art. 7 dello statuto;
e. l'approvazione e la modifica dello statuto;

Art. 10 Convocazione

L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato una volta all'anno entro il entro il 30 novembre.

Assemblee generali straordinarie possono essere indette in ogni tempo per decisione dell'assemblea ordinaria o del comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea generale è convocata mediante comunicazione scritta (in forma cartacea o elettronica) ad ogni singolo socio con almeno 15 giorni di anticipo. L'ordine del giorno è consultabile sul sito internet dell'ASSOCIAZIONE www.angeliilanivato.ch.

Art. 11 Ordine del giorno

L'assemblea generale può deliberare unicamente su oggetti preannunciati nell'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene stabilito dal comitato.

Ogni socio può esigere con un preavviso di venti giorni sulla data dell'assemblea generale l'inserimento di una trattanda nell'ordine del giorno.

Fra le trattande all'ordine del giorno devono figurare, di norma, l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente, i rapporti annuali, la presentazione dei conti consuntivi, il rapporto dell'ufficio di revisione e le nomine statutarie.

Art. 12 Validità

L'assemblea generale può deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, riservati i casi in cui una maggioranza qualificata sia esplicitamente prevista dallo statuto.

Art. 13 Presidenza

L'assemblea è diretta dal presidente del giorno nominato all'inizio della stessa.

All'inizio dell'assemblea sono nominati anche due scrutatori, il segretario tiene il verbale. Il verbale deve includere l'ordine del giorno, l'elenco dei presenti, un riassunto fedele delle discussioni, il testo delle risoluzioni e l'esito delle votazioni.

Art. 14 Votazioni e elezioni

Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto se un decimo dei presenti lo richiede.

Tutte le risoluzioni assembleari sono prese a maggioranza semplice.
I voti in bianco o nulli non sono computati. In caso di parità di voti nel secondo scrutinio, la decisione finale spetta al presidente del giorno.

IV COMITATO

Art. 15 Composizione

Il comitato si compone di almeno 3 membri, tra cui :

a. presidente, eletto dall'assemblea generale giusta l'art. 9,
b. vice-presidente,
c. segretario,
d. cassiere.

Il comitato sceglie nel suo gremio tutte le cariche.

Il cumulo delle cariche è possibile.

In caso di sostituzione di un membro del comitato o del presidente durante il biennio (giusta l'art. 16 di cui sotto) di legislatura, la validità del mandato del successore s'intende fino alla scadenza del periodo annuale in corso.

Art. 16 Rielezione

I membri del comitato stanno in carica per due anni e sono rieleggibili.

Art. 17 Competenze

Il comitato è l'organo esecutivo dell'ASSOCIAZIONE. Esso esegue le decisioni dell'assemblea generale, amministra l'ASSOCIAZIONE, ne tutela gli interessi, coordina l'attività sociale e lo rappresenta nei confronti di terzi. Ha facoltà, se lo ritiene opportuno, di costituire delle commissioni definendone l'incarico.

In particolare sono di competenza del comitato:

a. la nomina delle singole cariche e l'assegnazione di compiti specifici ai vari membri e ad altre persone che si rendono disponibili;
b. la gestione amministrativa e finanziaria dell'ASSOCIAZIONE, e segnatamente l'incasso di ogni contributo, come pure la loro utilizzazione conformemente alle decisioni dell'assemblea generale e alle direttive dello statuto;
c. l'ammissione o l'espulsione di membri;
d. la programmazione, l'organizzazione e la gestione di progetti relativi allo scopo dell'ASSOCIAZIONE;
e. le relazioni pubbliche e la promozione a favore dell'ASSOCIAZIONE;
f. la vigilanza sull'osservanza dello statuto e di ogni altra norma;

g. ogni ulteriore competenza non riservata dallo statuto ad altri organi dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 18 Cariche specifiche

a. Il presidente rappresenta l'ASSOCIAZIONE, rende esecutive le decisioni del comitato e, in casi urgenti, unitamente al vicepresidente e il segretario, adotta i provvedimenti necessari, sottoponendoli entro trenta giorni alla ratifica da parte del comitato.

b. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni qualora quest'ultimo, per ragioni di forza maggiore, ne fosse impedito.

c. Il segretario è responsabile dell'attività amministrativa dell'ASSOCIAZIONE e della sua esecuzione. Egli redige i verbali delle sedute del comitato e delle assemblee generali. In collaborazione con il presidente evade la corrispondenza e ogni altra incombenza, conserva i documenti e aggiorna l'elenco dei membri;

d. Il cassiere provvede alla tenuta dei conti. Egli allestisce annualmente il consuntivo, in collaborazione con il comitato, in vista della ratifica da parte dell'assemblea generale. Il cassiere deve avere costantemente una visione dell'andamento finanziario dell' ASSOCIAZIONE ed è tenuto a comunicare tempestivamente al comitato direttivo situazioni anomale.

Art. 19 Sedute, convocazione e delibere

Il presidente convoca il comitato qualora lo reputi opportuno o su richiesta esplicita di un terzo dei membri di comitato.
La convocazione avviene in forma scritta (anche solo elettronica) e menziona le trattande all'ordine del giorno.
Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice qualora siano presenti almeno tre membri. In caso di parità il voto del presidente è risolutivo.

Art. 20 Firma sociale e iscrizione a Registro di Commercio

L'ASSOCIAZIONE è vincolata verso terzi dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente con il segretario o il cassiere. L'ASSOCIAZIONE può, su decisione del Comitato, essere iscritta a Registro del Commercio del Cantone Ticino.

V UFFICIO DI REVISIONE

Art. 21 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è composto da un revisore e un supplente, scelti tra i soci ed eletti dall'assemblea generale.

Il cassiere convoca l'ufficio di revisione almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria. Egli mette a disposizione dei revisori i libri e le scritture contabili, le pezze giustificative e tutti i documenti che si riferiscono al patrimonio sociale. L'ufficio di revisione presenta un rapporto scritto all'assemblea generale.

Art. 22 Rielezione

I membri dell'ufficio di revisione stanno in carica per due anni e sono rieleggibili.

Art. 23 Revisione professionale

Il comitato ha la facoltà, se lo ritiene opportuno, di nominare una revisione professionale esterna.

VI FINANZE

Art. 24 Mezzi finanziari

Le entrate dell'ASSOCIAZIONE sono costituite da:

a. contributi, sussidi, donazioni o altro tipo di elargizioni, finanziarie o in natura, da parte di enti pubblici o privati;
b. raccolta fondi, da sponsorizzazioni o di altro tipo;
c. quote annuali libere versate dai soci dell'ASSOCIAZIONE.

VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Esercizio

L'esercizio comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 26 Modifica dello statuto

Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea.

Art. 27 Scioglimento

Lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE può essere decretato unicamente dall'assemblea generale con una maggioranza qualificata di 4/5 dei presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE sarà destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale con finalità simili.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale tenutasi a Sementina in data 5 febbraio 2025, sostituisce il precedente ed entra immediatamente in vigore.

Sementina, 5 febbraio 2025

Presidente Segretario